



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999”, ed in particolare l’allegato III, sez. A e s.m.i.;

VISTA la domanda del Sig. LORINI Marco, volta a richiedere il riconoscimento dell’Attestato di capacità, rilasciato dall’Autorità cantonale della federazione Svizzera il 30 giugno 2013, di superamento della procedura di qualificazione di “KAMINFEGER” (Spazzacamino) dopo aver effettuato un tirocinio presso l’Azienda: *Roland Loretan eidg. Dipl. Kaminfegermeister, Visp*”, per il riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla **lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali** ed alla **lett. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali**, dell’art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;



VISTO che la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), responsabile del punto di contatto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE, interpellata dall'Amministrazione procedente ha informato che la professione di spazzacamino in Svizzera è regolamentata e lo è anche la formazione, che l'Attestato sancisce una formazione di tre anni a tempo pieno ed è conforme al livello b) dell'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE e che autorizza il suo titolare a esercitare in tutta la Svizzera la professione di spazzacamino;

CONSIDERATO che dal "Piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione di base – Spazzacamino AFC" del 28 settembre 2010 (Stato al 1° gennaio 2013), fatto pervenire dal predetto SEFRI, risulta che gli obiettivi fondamentali del corso sono riferiti al controllo ed alla pulizia degli impianti e pertanto riconducibili alle attività di **manutenzione ordinaria**, ma non comprendono competenze professionali in materia di **installazione e manutenzione straordinaria** degli impianti come previsto invece dal DM 37/2008;

VISTO che consolidati orientamenti già espressi dall'Amministrazione hanno chiarito *“che il DM 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di **installazione e manutenzione straordinaria** degli impianti e non anche per l'attività di mera manutenzione ordinaria”* e che *“l'attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) non rientra nella declaratoria di cui al d.m. 37/2008 poiché trattasi di attività “sugli impianti” e non attività di installazione di impianti”*;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre 2016, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ha ritenuto il titolo di formazione documentato dall'interessato NON idoneo per l'esercizio in Italia dell'attività di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alle lett. c) e lett. e) dell'art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ed ha determinato di respingere l'istanza di riconoscimento in quanto le competenze professionali conseguite dal Sig. Lorini in Svizzera per l'attività di "Spazzacamino" riguardano le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e non sono riconducibili a quelle di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di cui al D.M. 37/2008;



CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0330522 del 20 ottobre 2016 ha comunicato al Sig.ra LORINI, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riconoscimento dei titoli esteri;

VISTO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO infine che, sulla base delle citate premesse, non ricorrono le condizioni per il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. LORINI Marco, cittadino italiano, nata a Milano (Italia) il 09 settembre 1977, per le motivazioni sopra esposte è respinta la domanda di riconoscimento del titolo estero, di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla **lett. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali** ed alla **lett. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali**, dell'art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 22 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)